

1

PATTO DELL'UNIONE

PU/1561

NOTA

Il Patto dell'Unione del 1561 fu stipulato tra i rappresentanti delle Chiese valdesi delle valli situate nei territori di tre Stati diversi, nel momento cruciale della guerra scatenata contro di loro dal duca di Savoia dal 1560.

Le procedure che condussero al Patto si svolsero in tre fasi successive.

Una prima fase ebbe luogo ai primi di gennaio del 1561. Un raduno di valdesi della val Luserna tenutosi a Bobbio - probabilmente un colloquio di valle -, considerando le ristrettezze in cui si trovavano, decise di inviare una deputazione formata di "due pastori ed alcuni dei principali di tutto il popolo" presso le chiese della Val Chisone, allora soggetta al re di Francia, per dichiarare e far loro intendere il misero e compassionevole stato delle povere chiese delle valli del Piemonte acciocché tra tutti si avvisasse s'era possibile trovarsi qualche rimedio a tanti mali". Congregati quindi, in un probabile colloquio di valle, "i ministri di Pragelà et il popolo" - prosegue Lentulo nella sua narrativa - dopo aver pregato e considerata la situazione, strinsero tra loro un Patto; ed allo scopo di averne conferma furono mandati "alcuni ministri e principali delle dette chiese del Delfinato alli valli di Lucerna per intendere se volevano consentire et avere per rata et ferma la detta confederazione".

La seconda fase si svolse al Puy di Bobbio dove le due deputazioni giunsero nella giornata del 21 gennaio; e qui, radunato il popolo e valutata la situazione, "consentirono molto volentieri et con tutto il cuore" al Patto.

Confermato così l'accordo raggiunto, la terza fase ebbe luogo alla Comba del Villar il 2 febbraio successivo dove erano radunati i "conduttori et i principali delle Valli", e qui "su l'avviso di alcuni ministri delle altre Valli e con quelli di Angrogna", tutti ratificarono il loro Patto di unione.

Il Patto esteso così a tutte le chiese delle valli nel Sinodo del Villar, fu in seguito riconfermato anche dal Sinodo del maggio del 1567 convocato a Villaretto nella val Chisone.

Vari autori contemporanei o del secolo successivo riferiscono circa il Patto dell'unione; tra gli altri Lentulo nella *Historia delle grandi e crudeli persecuzioni etc.* del 1562; l'anonimo narratore della "*Histoire des persecutions etc.*" parimenti del 1562; Gilles nella sua "*Histoire ecclésiastique etc.*" del 1643; Rorengo nelle "*Memorie storiche etc.*" del 1649 che accenna brevemente solo all'esito della seconda fase. Tali autori però non riportano integralmente il testo del Patto, ma ne espongono il contenuto nella loro narrativa. Le narrazioni di Lentulo e della "*Histoire des persecutions*" coincidono. Il testo consta di 5 articoli; Gilles invece ne riporta solo 4 invertendo di posto gli articoli 2 e 3.

Se ne riportano i due testi, italiano (Lentulo) e francese (*Hist. des persec.*), comparandoli con la versione di Gilles.

Il Patto dell'unione concerne oltre ai valdesi soggetti al re di Francia ed al duca di Savoia, anche quelli dislocati nel Marchesato di Saluzzo.

Nessun autore numera le varie proposizioni del Patto, facilmente riconducibili però ad un articolato. Sono state qui inserite le rubriche ad ogni articolo per facilitare la consultazione ed il raffronto tra le diverse versioni.

Il Patto costituì quel fondamento dell'Unione delle Chiese valdesi che non venne di poi mai meno; ed ancor oggi è alla base degli articoli 1 e 5 della Disciplina generale che segna l'unità tra le Chiese valdesi di qua e di là dell'Atlantico, e di quelle altre che a queste si sono unite.

Il Patto dell'unione viene indicato con la sigla PU/1561.

Il fut resolu finalement: Furono tutti al fine di De commun advis fut:
parere che:

Art. 1 - (alleanza generale: confederazione inviolabile)

qu'alliance seroit faite il popolo Valdese et di renouvelée et derechef
par tout le peuple Vau- qu'à et di là dei monti fa- jurée la très ancienne
dois demeurant aux Val- rebbono tra loro perpe- union, qui avoit toujours
lées et montagnes de- tua et inviolabile confe- continué de père en fils
Piémont et Dauphiné. deratione. entre les Vallées Vaudoi-
ses du Dauphiné et du
Piedmont;

Art. 2 - (predicazione e sacramenti)

Par mesme moyen ils pro- promettendo tutti di (=a3) promettant de se
mettoyent tous, moyen- di mantenere con la gratia di Dio, la pura predica- secourir les uns les au-
nant la grace de Dieu, de- tionne dell'Evangelo et- tatione de i tres mutuellement de tout
maintenir la pure prédi- l'amministrazione de i leur pouvoir en toute oc-
cation de l'Evangile, et- Santi Sacramenti; casion de persécution
l'administration des pour la religion (=a2) a
saincts Sacremens; fin de la maintenir pure
et entière entr'eux avec
toutes ses dépendances
selon l'Escriture Sainte,
et l'usage de la vray égli-
se ancienne Apostolique;

Art. 3 - (mutuo soccorso)

Et de s'aider et secourir di aiutarsi et soccorrersi
mutuellement les uns les scambievolmente gli uni
autres; gli altri;

Art. 4 - (ubbidienza ai superiori)

et de rendre toute obeis- et di rendere ubidienza a sans préjudice de la fi-
sance à leurs Superieurs, i Superiori loro, come la délité que chacun doit
selon que la Parole de Dieu le commande; Parola di Dio comanda; respectivement à ses lé-
gitimes supérieurs.

Art. 5 - (*trattative consensuali*)

5. - Item, qu'il ne seroit loisible à aucune de toutes les Vallées de rien promettre, transiger, ni accorder sur le faict de la Religion, sans le consentement des autres Vallées.

che non sarebbe lecito a nessuna di tutte le Valli, promettere, transigere overo accordare cosa alcuna sopra il fatto della religione senza il consentimento di tutte le altre Valli.

(manca)